

Trasf. don. Luca TOROLO

IL MATRIMONIO CANONICO PRINCIPI E NORME LA NULLITA' MATRIMONIALE

Appunti

Can. 1055: §1: " Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.

§2: " Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento.

Il matrimonio viene definito come "foedus"= patto, termine biblico, usato più volte nella costituzione conciliare *Gaudium et spes*, che racchiude una particolare ricchezza di significato, perché richiama l'antica alleanza tra Dio e il popolo eletto di Israele, che nell'A.T. era indicata a modello e raffigurazione dell'amore tra l'uomo e la donna.

Col patto matrimoniale l'uomo e la donna costituiscono tra di loro un "*consortium totius vitae*", mettono in comune tutta la loro esistenza.

Mentre il termine *foedus* = patto fa riferimento al momento in cui sorge il matrimonio, cioè all'impegno che le parti assumono l'una nei confronti dell'altra, il *consortium* indica la sostanza del rapporto matrimoniale, di quello stato di vita che unisce in un comune destino i due coniugi.

Nell'espressione *totius vitae consortium*, l'aggettivo latino "*totus*" assume un valore particolarmente intenso, non certo limitato al solo aspetto temporale, rivela una nozione di matrimonio che affonda le sue radici in quel profondo sentire comune che spinge due persone ad unire così intimamente la propria esistenza.

La finalità del matrimonio : il bene dei coniugi e la procreazione ed educazione della prole.

Paolo VI nell'Enc. *Humanae vitae* al n. 8: "*Per mezzo della reciproca donazione personale, loro propria ed esclusiva, gli sposi tendono alla comunione delle loro persone, con la quale si perfezionano a vicenda, per collaborare con Dio alla generazione e alla educazione di nuove vite*"

Giovanni Paolo II nella *Familiaris Consortio* al n. 14: "*Nella sua realtà più profonda l'amore è essenzialmente dono e l'amore coniugale, mentre conduce gli sposi alla reciproca conoscenza che li fa una carne sola, non si esaurisce all'interno della coppia, poichè li rende capaci della massima donazione possibile, per la quale diventano operatori con Dio per il dono della vita a una nuova persona umana. Così i coniugi, mentre si donano tra loro, donano al di là di se stessi la realtà del figlio, riflesso vivente del loro amore, segno permanente della unità coniugale e sintesi viva e indissolubile del loro essere padre e madre*".

Il bene dei coniugi e la generazione della prole costituiscono in realtà due aspetti essenziali di quella unione tra uomo e donna, che, per quel suo stesso farsi sempre più completa e profonda, tende a trascendere le persone stesse dei coniugi e a sfociare nel mistero di una nuova creatura.

Il matrimonio come sacramento

Il matrimonio con tutta la sua ricchezza di valori umani e spirituali, quando viene celebrato tra battezzati è elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.

La sacramentalità costituisce una qualifica inerente all'essenza del matrimonio cristiano, tanto da non poterne essere in alcun modo separata.

Cristo elevando l'istituto naturale del matrimonio alla dignità di sacramento non ha istituito un nuovo tipo di matrimonio, ma ha immesso nel matrimonio naturale, comune a tutti gli uomini, il soffio del suo amore, inserendolo nel mistero della sua opera di redenzione.

Tra i battezzati non può esistere valido matrimonio che non sia per ciò stesso sacramento e il contratto matrimoniale (ossia l'aspetto giuridico) non può essere separato dal suo necessario significato soprannaturale (il sacramento).

Le proprietà essenziali del matrimonio

Can. 1056: "Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento.

Queste due proprietà, pur formalmente distinte, sono in realtà strettamente connesse come due facce di una stessa medaglia.

L'indissolubilità è la pienezza dell'unità, perché la capacità di essere marito e moglie si realizza in tutta la sua pienezza e perfezione soltanto quando si orienta e si dispiega in rapporto ad una sola donna o ad un solo uomo, in modo tale che esclusivamente la morte ponga limite a tale capacità.

In particolare: *l'unità* qualifica il rapporto coniugale come strettamente monogamico, che unisce un solo uomo ad una sola donna, con esclusione di qualsiasi altra persona. L'unità diventa sinonimo di fedeltà coniugale e si contrappone all'adulterio, a qualunque relazione extra coniugale che porti l'uomo o la donna ad avere con un'altra persona quel rapporto fisico che deve essere riservato al solo coniuge.

L'indissolubilità qualifica il rapporto coniugale in senso temporale, rendendolo perpetuo e sottraendolo nella sua esistenza alla volontà degli stessi coniugi e di qualsiasi altra persona od autorità. L'indissolubilità si contrappone al divorzio, inteso come scioglimento, come risoluzione del vincolo coniugale, con conseguente recupero dello stato libero da parte dei coniugi, e rende il reciproco impegno assunto all'atto della celebrazione nuziale irrevocabile sino alla morte di uno dei coniugi, qualunque siano le vicende della vita matrimoniale.

Sia l'unità che l'indissolubilità caratterizzano il matrimonio come istituto di diritto naturale, appartengono al modello originario di matrimonio quale è stato voluto ed istituito dal Creatore per tutti gli uomini.

Il convincimento della Chiesa sull'appartenenza di queste due proprietà essenziali al diritto naturale si basa sullo stesso insegnamento di Gesù, che condannando la pratica del divorzio allora in uso e consentita da Mosè "per la durezza" del cuore umano, ha fatto riferimento ad un *principio*, ad una originaria e ben diversa istituzione del Creatore: "Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due, ma una carne sola." Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così" (Mt. 19,3-10).

L'unità e l'indissolubilità acquistano una particolare intensità nel matrimonio cristiano. Chi segue Cristo è infatti tenuto a realizzare più pienamente quell'unione tra uomo e donna voluta *in principio* dal Creatore ed inserita in un disegno di amore divino verso l'umanità.

L'assolutezza della indissolubilità, che nessuna potestà umana può mitigare, si ha soltanto quando il patto intervenuto tra l'uomo e la donna ha avuto almeno un essenziale principio di realizzazione che ha reso i due "una sola carne".

Prima di allora, quando il matrimonio non è *consumato*, il vincolo coniugale potrà essere sciolto, anche se eccezionalmente e soltanto con un intervento personale della suprema autorità della Chiesa: il Sommo Pontefice.

Il consenso

Can. 1057 § 1: "L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana".

§ 2: "Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio".

La definizione di matrimonio come patto tra l'uomo e la donna, data dal Legislatore, fa intravedere la natura consensuale, cioè di accordo che sorge e si forma per volontà personale dei due interessati.

Nel can. 1057 è messa in luce la funzione svolta dal consenso delle parti e la fondamentale importanza che esso assume per la costituzione del matrimonio.

E' riaffermata la insostituibile funzione generatrice del matrimonio propria del consenso. E' il consenso e soltanto il consenso delle parti che fa il matrimonio, né può sorgere, senza questo consenso, alcun matrimonio. Nessuno può sostituirsi alla volontà dei due diretti interessati od integrare eventuali carenze che questa possa presentare. Il consenso non può essere supplito da nessuna potestà umana.

Questa effettiva volontà dei due nubenti deve sempre prevalere sulla dichiarazione esteriore con cui essi hanno espresso la loro volontà. In mancanza di tale effettiva volontà il matrimonio non è mai sorto.

Il can. 1057 dopo aver dichiarato il ruolo indefettibile svolto dal consenso delle parti nella costituzione del matrimonio, definisce più specificamente la natura e il contenuto, precisando che il consenso è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno ed accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio.

Viene in primo piano quale oggetto della volontà matrimoniale dei due sposi la stessa persona dell'uomo e della donna, la reciproca donazione di se stessi che essi intendono e si impegnano a fare l'uno nei confronti dell'altro. Ciascun nubente viene così ad essere non solo soggetto attivo del consenso matrimoniale, ma anche oggetto e destinatario di tale consenso.

Attraverso la concorde volontà di donarsi con patto irrevocabile, di mettere in comune la propria esistenza, anche in ciò che ha di più intimo e personale, nasce il matrimonio, il consortium totius vitae (la comunità di tutta la vita).

NULLITA' DI MATRIMONIO

Can. 1060: "Il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario"

Per celebrare un valido matrimonio occorre, innanzitutto una **capacità personale** da parte dell'uomo e della donna che intendono porlo in essere. Capacità che viene delineata in via negativa attraverso la individuazione di una serie di circostanze che la escludono. Tali circostanze vengono tradizionalmente indicate come impedimenti dirimenti, come ostacoli che non consentono, a chi ne è affetto, la valida instaurazione del matrimonio.

Inoltre, per il sorgere di un valido matrimonio occorre il **consenso delle parti**, la concorde volontà dei due nubenti di dar vita al matrimonio. Se tale consenso manca o presenta comunque carenze o vizi che lo rendono inadeguato a porsi come una vera causa efficiente del matrimonio, il matrimonio, pur formalmente celebrato, non può che risultare invalido.

La nullità può infine derivare dalla inosservanza di alcune precise **formalità** prescritte dalla legge per la valida celebrazione del matrimonio.

Per dichiarare nullo un matrimonio è necessaria una certezza morale.

Vizi della libertà del consenso:

1) Costrizione fisica o morale

Can. 1103: "E' invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall'esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio"

La libertà del consenso può essere viziata direttamente dalla violenza fisica o dal timore.

Violenza fisica: quella posta in essere da alcuno che materialmente costringe altri a fare qualcosa di non voluto e che rappresenta un difetto completo di consenso, non avendo chi è costretto alcuna possibilità di opporsi all'azione violenta.

Violenza morale: quella operata da un terzo in forza della quale alcuno si senta costretto a porre un atto (nel n/s caso il consenso matrimoniale) che diversamente non porrebbe. Il soggetto contraente effettivamente esercita la sua volontà consensuale, ma essa è viziata dall'azione costrittiva. Per questo, se la costrizione fu grave, l'ordinamento canonico ritiene il consenso prestato in ragione del timore come originariamente nullo, volendo tutelare la libertà del soggetto nella scelta dello stato di vita.

La violenza morale può essere esercitata attraverso minaccia di mali fisici (percosse, cacciata di casa, ecc) o morali (diffamazione, perdita del rapporto di affetto e confidenza col minacciante (timore riverenziale) o anche solo con abuso di autorità (p.e. un genitore che anche senza alcuna minaccia, imponesse alla figlia il matrimonio con una determinata persona per motivi di ordine patrimoniale o sociale).

Il timore è un turbamento dell'animo proveniente da un male imminente o futuro.

Il **timore invalidante** il matrimonio **deve avere tre qualità** che devono concorrere simultaneamente. Il timore deve essere:

- a) **grave** : causato da un male grave che incombe sul nubente in un prossimo avvenire,
- b) **esterno**:proveniente da una volontà libera distinta dal contraente e che faccia pressioni. Il timore esterno può essere anche non intenzionalmente incusso, cioè senza l'intenzione di estorcere il consenso,
- c) **senza alternativa** : tale cioè per cui non si possa trovare altra via per liberarsene se non scegliendo per forza il matrimonio. In tal caso il matrimonio diventa il mezzo necessario e/o unico per sottrarsi al timore.

Oggetto diretto della prova è il fatto della coazione. Si prova con la deposizione di testi informati del fatto oltre che dallo stesso soggetto che ha esercitato la costrizione. La prova della costrizione può essere raggiunta anche per via indiretta o indizio principale che è la avversione. L'avversione è la ripugnanza, l'abborrimento, il disgusto, la riluttanza, la ritrosia verso il matrimonio o la persona con cui si è costretti a sposarsi.

2) Presenza di errori: sulla persona o su di una qualità della stessa direttamente e principalmente intesa dall'errante o in lui indotto (l'errore) dolosamente:

Can. 1097 §1 : “ L'errore di persona rende invalido il matrimonio

§2 : “ L'errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente”.

Nel § 1 si regolamenta la fattispecie dell'errore sulla persona intendendo l'errore circa la identità (fisica) della persona. Si tratta di un errore veramente sostanziale in quanto prevede che sia diversa la persona fisica con cui si contrae il matrimonio.

Nel § 2 è innanzitutto evidenziato che l'errore sulla qualità, anche se dà causa al contratto, non rende nullo il matrimonio.

“Dar causa al contratto” significa che quella qualità è il motivo o uno dei motivi che ha mosso la volontà del nubente a celebrare il matrimonio con una determinata persona: p.e.:sposo Mario perché è ricco, ecc. In questo caso, l'errore circa una qualità che dà causa al contratto non può essere considerato rendere invalido il matrimonio perché esso precede o accompagna l'atto di volontà che è il consenso, come un suo prerequisite o un elemento motivante, ma lo lascia intatto nella sua struttura essenziale che è quella della scelta di una persona determinata. L'errore ha motivato il consenso, vi ha dato causa, ha spinto il contraente a prestarlo, ma il consenso è stato pieno e completo in se stesso e ha prodotto quindi i suoi effetti giuridici.

E' prevista una eccezione: si considera rilevante ai fini della irritazione del consenso l'errore circa una qualità personale direttamente e principalmente intesa.

Intendere direttamente e principalmente una qualità rispetto alla persona significa che la qualità è l'oggetto diretto della volontà, mentre la persona è intesa solo secondariamente, poiché è stata valutata come il supporto personale della qualità che si desidera. Occorrerà quindi dimostrare che la persona cercava innanzitutto quella determinata qualità (“*voglio sposare un ricco*”, “*voglio sposare un pugliese come me*”, “*voglio sposare un non tossicodipendente, perché il mio precedente fidanzato lo era e ciò mi ha causato tante sofferenze*”) e che l'aver valutato la presenza di quella determinata qualità sia stato il motivo determinante del matrimonio.

Il consenso dato in queste condizioni è nullo in quanto la persona è stata per così dire “strumentalizzata” in rapporto a una determinata qualità, che era l'oggetto diretto e principale della volontà dell'errante. E così, cadendo l'oggetto principale della volontà, viene a cadere il suo stesso consenso

Can.1098 : “Chi celebra il matrimonio, raggirato con dolo ordito per ottenere il consenso, circa una qualità dell'altra parte, che per natura sua può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, contrae invalidamente”.

Secondo questo canone, perché il matrimonio si possa dire invalido devono concorrere quattro componenti.:

° che si tratti di un inganno. L'inganno (o dolo) si ha quando la persona consapevolmente e volutamente finge una determinata qualità o nasconde una qualità che all'altra parte è veramente sconosciuta.

° che l'inganno sia predisposto per carpire il consenso,

° che l'inganno verta sulla qualità dell'altra parte, non su circostanze o avvenimenti che non riguardano una qualità,

° che l'inganno sia di tale natura da turbare gravemente il consorzio della vita coniugale.

3) Apposizione di condizioni al proprio impegno matrimoniale: **Can. 1102 §1: “Non si può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura.**

Incapacità della persona

1) Impotenza, cioè incapacità a porre la copula coniugale

Can. 1084 § 1: “L’impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell’uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua natura rende nullo il matrimonio.

...La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio, fermo restando il disposto del can. 1098.”

2) Incapacità a consentire per insufficiente uso di ragione o per mancanza di discrezione di giudizio (mancanza di minimale valutazione critica e di autodeterminazione) o incapacità ad assumere qualcuno degli obblighi essenziali, per causa di natura psichica.

Can. 1095: “Sono incapaci a contrarre matrimonio:

1° coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;

2° coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente;

3° coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio”.

Nel n. 1 sono comprese le psicosi. La caratteristica degli psicotici sta nel fatto che essi non sono coscienti del proprio stato e soprattutto nel fatto che essi perdono la razionalità vera e propria. Nota: i fatti morbosi insorti dopo il matrimonio, senza sintomi precedenti, non possono essere valorizzati come prova per invalidare il consenso.

Nel n. 2: la discrezione di giudizio significa essenzialmente 2 cose. A) che l’atto di consenso deve potersi basare non solo su una comprensione astratta, nozionale, dei diritti e doveri coniugali, bensì anche su di una valutazione critica, ossia su di una almeno loro minimale valutazione pratica, in relazione al loro contenuto obbligatorio (che non si esaurisce al momento del patto nuziale, ma che si dipana nel futuro della vita coniugale. B) una almeno minimale possibilità di libertà interiore, di autodeterminazione in rapporto alla scelta dei diritti e doveri coniugali.

Da annotare che solo la incapacità e non già la difficoltà a prestare il consenso o a realizzare una vera comunità di vita e di amore rende nullo il matrimonio. Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e di volere del contraente, sia nel prestare il consenso, sia nel portare a effetto gli obblighi con esso assunti.

Nel n. 3: sono compresi coloro che per causa di natura psichica non possono assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio. Questo numero riguarda la patologia latente e l’immaturità psichica che si riferiscono soprattutto alla sfera molto più complicata affettivo-volitiva della personalità. La volontà, al momento del contratto matrimoniale, ci può essere stata benissimo, la persona può essere stata consapevole della natura del matrimonio sacramento, e tuttavia non essere stata in grado di assumersi con piena responsabilità i relativi impegni che sono propri del matrimonio; in realtà essa ne era costituzionalmente incapace. Ora l’incapacità di assumere gli oneri rende invalido il matrimonio.

Il problema fondamentale non consiste tanto nella diagnosi clinica di una malattia quanto nella valutazione psicologica della personalità e del suo deficit.

Questa incapacità, al pari della impotenza fisica, dovrà essere antecedente al matrimonio, e perpetua e tale da non potersi correggere con mezzi ordinari.

***In giudizio* :** **Can. 1680:** “Nelle cause sull’impotenza o sul difetto di consenso per malattia mentale, il giudice si serva dell’opera di uno o più periti, a meno che dalle circostanze non appaia evidentemente inutile;...”

Difetti volontari del consenso

- 1) Simulazione dello stesso matrimonio
- 2) Esclusione di una proprietà essenziale del matrimonio, ovvero di un suo elemento essenziale

Can. 1101 §1: “Il consenso interno dell’animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio.”

§ 2: “Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale (ordinazione alla prole o al bene dei coniugi) o una proprietà essenziale (unità/fedeltà, indissolubilità) contraggono invalidamente.

Abbiamo detto sopra che il consenso delle parti crea il matrimonio (cfr. can. 1057§1) e abbiamo anche detto cosa è il consenso (cfr. can. 1057§2).

Definendo il consenso come un atto della volontà, il Codice stabilisce anzitutto che l’ordinamento giuridico canonico richiede per contrarre matrimonio, il compimento di un atto umano, cioè un atto basato su di una sufficiente funzionalità delle facoltà naturali dell’intelligenza e della volontà. Per sposarsi occorre da parte dell’intelletto, una sufficiente funzionalità della ragione (cfr. can. 1095, n.1); una minimale conoscenza della sostanza del matrimonio (can. 1096: “Perché possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l’uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale”); nonché una sufficiente capacità di valutare in concreto gli obblighi del matrimonio stesso (cfr. can. 1095, n.2). Da parte della volontà, una sufficiente libertà, sia interiore (cfr. can. 1095, n.2), sia estrinseca (cfr. can. 1103).

L’oggetto del consenso è’ il dono di sé.

Stando al can. 1101 §1: quanto uno dice di volere deve corrispondere in verità a ciò che egli realmente vuole. E cioè che quando una persona dice di volere il matrimonio canonico, affronta le dovute verifiche e celebra il rito nuziale, si deve ritenere che voglia veramente sposarsi e fare propri tutti gli elementi e le proprietà essenziali che descrivono il matrimonio come inteso dall’ordinamento.

Il can. 1101 §2 stabilisce che è possibile provare che – nonostante le dichiarazioni fatte al momento del matrimonio – in quello stesso momento, e con un atto positivo di volontà, uno dei contraenti respingeva lo stesso matrimonio nel suo complesso, oppure uno dei suoi elementi essenziali, oppure ancora una delle sue proprietà essenziali. In tal caso lo stesso patto matrimoniale sarebbe nullo, in quanto non fondato su di un consenso autenticamente coniugale.

Questa possibile ragione di nullità matrimoniale appena sommariamente descritta viene genericamente chiamata “simulazione”, per indicare l’obiettiva e sostanziale discrepanza fra quanto viene esteriormente dichiarato e la volontà reale del soggetto.

Per questo le simulazioni sono inquadrate tra i difetti del consenso.

Per esserci simulazione del consenso deve esserci un atto positivo di volontà che non va inteso come mancanza di volontà (p.e. “Non voglio sposarmi, mi sposo malvolentieri, non penso di avere figli...”), ma deve significare piuttosto una intenzione che possa esprimersi come “Voglio non sposarmi (nonostante il rito), Voglio non avere figli (nonostante dichiararsi di accettarli), ecc.

Quante forme di simulazione esistono?

Dal can. 1101 §2 : è evidente anzitutto la possibilità di una esclusione del matrimonio stesso che va abitualmente sotto il nome di **SIMULAZIONE TOTALE**

Si ha **simulazione totale** del consenso matrimoniale (ovvero la esclusione del matrimonio stesso):

*** Quando si ha un positivo rifiuto dell'altra persona come proprio coniuge (come reazione a una imposizione del matrimonio, o nel caso di chi costretto alle nozze e non sentendosi di affrontare la minaccia o la forza che lo spinge ad esse, decida di far mancare il suo consenso interiore, rifiutando di accettare obblighi che gli derivano da un atto che avverte come imposto).

*** Quando si ha la volontà di non prestare alcun consenso, avendo fermo il proposito di non contrarre matrimonio e di porre al contrario un gesto solo esteriore, "una farsa".

*** Quando si ha la ferma intenzione di ricusare gli elementi minimali del consorzio coniugale così come intesi dalla Chiesa quali identificanti il matrimonio (creazione di un consorzio permanente di vita ordinato al bene dei coniugi e della prole).

*** Quando si strumentalizza la celebrazione nuziale a un fine totalmente estrinseco alla costituzione del vincolo coniugale e dei rispettivi diritti e doveri, che positivamente non si intendono assumere (p.e. per godere le ricchezze dell'altro, per consentire l'espatrio, o per ottenere il permesso di soggiorno)

Il consulente che sospetti che, in un caso matrimoniale che gli viene esposto, vi sia stata simulazione totale del consenso, dovrebbe sondare 1) quali i convincimenti ideali (in campo religioso, politico, sociale) della persona che si sospetta aver simulato il matrimonio; 2) capire se il soggetto abbia manifestato, col suo comportamento, qualche secondo fine nel contrarre matrimonio; 3) quale la causa principale per cui la persona si sia sposata; 4) se sia disposta a chiarire in giudizio quale sia stata la sua reale volontà nel contrarre matrimonio, e a chi...; 5) quale il comportamento avuto dopo.

La norma del can. 1101 § 2 ipotizza la possibile esclusione volontaria di un elemento essenziale o di una proprietà essenziale del matrimonio: sono ipotesi comunemente denominate **SIMULAZIONE PARZIALE**.

Ciò perché la persona, di per sé, avrebbe anche la volontà di sposarsi, ma senza accettare in modo completo il concetto canonico di matrimonio e anzi escludendone un aspetto, una parte (ecco perché "parziali").

Simulazione parziale: Esclusione della indissolubilità del vincolo.

La volontà di un possibile scioglimento del vincolo, la volontà di non impegnarsi per sempre rappresenta il contenuto specifico della esclusione della indissolubilità.

Simulazione parziale: Esclusione della fedeltà.

La esclusione della fedeltà consiste nella volontà di escludere l'unità del matrimonio (detto anche bonum fidei) tramite l'intenzione di istituire, con una terza persona diversa dal coniuge, un rapporto coniugale: Più precisamente: commette una simulazione parziale del consenso con la esclusione della fedeltà chi intende concedere ad altri rispetto al coniuge il diritto agli atti per sé adatti alla procreazione e chi esclude l'esclusività di quel diritto, riservandosi di intrattenere rapporti sessuali con altre persone diverse dal coniuge.

Simulazione parziale: Esclusione della prole

Oggetto principale di tale simulazione è l'ordinazione naturale del matrimonio alla procreazione, la fecondità naturale insita nel matrimonio e nella sessualità, in qualsiasi modo essa venga di fatto frustrata: con la negazione al coniuge degli atti intimi; con la concessione al coniuge di atti intimi, ma non coniugali, perché programmaticamente contraccettivi; col proposito di ricorrere all'aborto in caso di gravidanza; oppure di sopprimere i nati, anche abbandonandoli a se stessi:

Si comprende che produce la nullità del matrimonio non qualsiasi abuso della sessualità, oppure qualsiasi mancanza di responsabilità verso la prole concepita o nata, ma solo

l'esclusione del principio della fecondità strutturale del matrimonio e del diritto del coniuge agli atti che vi corrispondono. La esclusione della prole deve essere operante nella volontà del soggetto al momento del matrimonio, almeno in modo virtuale (sotto forma cioè di Una vera decisione già presa e non ritirata). Qualsiasi decisione che sia successiva alle nozze, anche qualora fosse una vera preclusione di principio, non rileva sulla validità del matrimonio in quanto non incide sul consenso, rettamete e integralmente prestato al momento della celebrazione nuziale.

Difficile può essere distinguere il semplice rimando della prole dalla vera esclusione temporanea di essa. Chi rimanda accetta per sé e in linea di principio la prole e solo la vuole differire per un certo tempo, non alieno però dall'accoglierla se venisse e usando normalmente mezzi leciti per procrastinare la procreazione: ciò facendo non nega in linea di principio l'orientamento alla procreazione del matrimonio, né quanto al fine, né quanto ai mezzi.

Bibliografia essenziale

Codice di Diritto Canonico, testo ufficiale e versione italiana. Unione Editori Cattolici Italiani.. Roma 1983

Francesco Bersini: Il nuovo diritto canonico matrimoniale, commento giuridico teologico pastorale. Elle Di Ci. Leumann (Torino) 1983

Paolo Moneta: Il Matrimonio nel nuovo Diritto Canonico. ECIG 1998

Paolo Bianchi: Quando il matrimonio è nullo? Guida ai motivi di nullità matrimoniale per pastori, consulenti, fedeli. Ancora 1998